



# COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA NUMERO 422 DEL 11/11/2024

### OGGETTO:

**Sinistro per danni da vento su fabbricato di proprietà comunale sito in Pian Marchisa. Determinazione a contrattare, impegno di spesa ed affidamento servizio tecnico assistenza di parte per quantificazione dei danni e contraddittorio con la compagnia assicurativa.**

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Roccaforte Mondovì è proprietario di un fabbricato uso portico sito in Alta Valle Ellero ascrivito a Catasto al Foglio 4 Particella 1;
- a fine ottobre 2023 a seguito di evento meteorologico con forte vento, il fabbricato di cui sopra ha subito gravi danni al manto di copertura ed alla struttura alla quale è ancorato;
- in data 18/11/2023 è stata presentata richiesta di apertura sinistro per danni da vento presso il gruppo assicurativo AON SPA INSURANCE sede di Cuneo Piazza Galimberti 2/B;
- in data 21/11/2023 l'AON comunicava di aver provveduto a segnalare la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice Reale Mutua con numero riferimento assegnato alla pratica 2023/007541, con richiesta al Comune di trasmissione preventivo per ripristino del danno;
- in data 23/11/2023 con prot. n. 5322 è stato assunto agli atti il preventivo di ripristino formulato dalla ditta Dho Federico Giovanni & C. snc (P.IVA: 03167330046) con sede in Roccaforte Mondovì (CN) pari ad € 33.400,00 oltre IVA;
- in data 02/07/2024 con Prot. n. 3151 è stato assunto agli atti il preventivo di ripristino formulato dalla ditta Edilpacre (P.IVA: 02691930040) con sede in Roccaforte Mondovì (CN) pari ad € 32.450,00 oltre IVA;
- la compagnia assicuratrice Reale Mutua ha rubricato il sinistro con il numero 2023/436953 ed incaricato, in qualità di perito, lo Studio Modena Srl di Mondovì (CN);
- alla luce delle risultanze peritali, assunte con Prot. n. 4337 del 20/09/2024, dall'atto conclusivo è emerso un danno quantificato in € 9.400,00;

Richiamato l'atto deliberativo di Giunta comunale n. 121 del 25/09/2024 che ha considerato la valutazione dell'atto conclusivo non congrua e ritenuto di richiedere una valutazione di parte atta a verificare il valore reale del fabbricato;

Atteso che, ai sensi della predetta delibera, occorre procedere all'affidamento del servizio tecnico di perito di parte per la quantificazione dei danni e l'assistenza nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice;

Visti i Principi di cui agli articoli da 1 a 10 del Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visti:

- l'art. 229 del D.Lgs. 36/2023 *comma 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e comma 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;*
- l'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 commi 1, 2 e 3. Dal 1° gennaio 2024 acquista efficacia la digitalizzazione dei contratti pubblici;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MePA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Dato atto che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA, mentre è possibile procedere agli acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

Richiamati:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi, ivi compresi i servizi tecnici professionali, e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 2 del citato decreto, il quale prevede che, In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrattare individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 62 comma 1 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con l'esecuzione del contratto si intende procedere all'affidamento del servizio tecnico di parte per la quantificazione dei danni e l'assistenza nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio tecnico in parola e sarà perfezionato mediante contratto stipulato con la forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- c) la scelta del contraente avviene secondo quanto disposto all'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto;

Attesa la necessità di procedere quindi all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023, ha richiesto per vie brevi un preventivo al Geom. Avena Claudio con studio tecnico in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Mons. Roberi 20 (C.F.: VNACLD55M21D2050 e P.IVA: 01871690044);

Preso atto che stesso tecnico interpellato ha previsto per onorario un'incidenza del 10% del liquidato, comportante una spesa complessiva presunta di € 2.900,00 (importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%) oltre agli oneri previdenziali al 5% di € 145,00 ed all'IVA 22% di € 669,90 per complessivi € 3.714,90;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio tecnico in parola Geom. Avena Claudio con studio tecnico in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Mons. Roberi 20 (C.F.: VNACLD55M21D2050 e P.IVA: 01871690044) € 2.900,00 (importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%) oltre agli oneri previdenziali al 5% di € 145,00 ed all'IVA 22% di € 669,90 per complessivi € 3.714,90;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, visto il modico valore della progettazione richiesta, non viene richiesta la garanzia definitiva;
- l'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) stabilisce, tra l'altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5 e dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, a conclusione dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'affidatario, condotta ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla sottoscrizione del contratto mediante scambio di lettere commerciali;

Dato atto che per quanto riportato nella Tabella A dell'Allegato I.IV l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto di cui all'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 è esente per la fascia di importo contrattuale inferiore a € 40.000;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;

- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

- ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- che la spesa complessiva di € 3.714,90 trova copertura nel Bilancio di previsione 2024/2026 alla Voce 580 Capitolo 330 Articolo 99;
- dato atto che la ns. polizza assicurativa prevede per l'affidamento di incarico per perito una somma pari ad € 25.000,00;

Dato atto che occorre impegnare a favore del Geom. Avena Claudio con studio tecnico in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Mons. Roberi 20 (C.F.: VNACLD55M21D2050 e P.IVA: 01871690044) la somma di € 3.714,90 e di imputare tale somma, sul bilancio di previsione 2024/2026 al capitolo PEG 580/330/99 del titolo 1 missione 01 programma 06 macro aggregato 103, che presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che:

- ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura dell'ufficio scrivente e mediante sistema informatico, il Codice Identificativo Gara (CIG): B435C2531E;
- in seguito all'affidamento, il tecnico incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 27/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/10/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Obblighi di pubblicazione);

## D E T E R M I N A

- 1. Di approvare**, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
- 2. Di impegnare** a favore del Geom. Avena Claudio con studio tecnico in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Mons. Roberi 20 (C.F.: VNACLD55M21D205O e P.IVA: 01871690044) la somma di € 3.714,90 e di imputare tale somma, sul bilancio di previsione 2024/2026 al capitolo PEG 580/330/99 del titolo 1 missione 01 programma 06 macro aggregato 103, che presenta adeguata disponibilità.
- 3. Di dare atto** che polizza assicurativa del ns. Ente prevede per l'affidamento di incarico per perito una somma pari ad € 25.000,00.
- 4. Di affidare**, così come indicato nelle premesse, al Geom. Avena Claudio con studio tecnico in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Mons. Roberi 20 (C.F.: VNACLD55M21D205O e P.IVA: 01871690044) servizio tecnico di parte per la quantificazione dei danni e l'assistenza nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice, per un importo di € 2.900,00 (importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%) oltre agli oneri previdenziali al 5% di € 145,00 ed all'IVA 22% di € 669,90 per complessivi € 3.714,90.
- 5. Di dare atto** che:
  - il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: B435C2531E;
  - in seguito all'affidamento, il professionista incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
  - il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell'affidatario della lettera commerciale di conferimento dell'incarico;
  - con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
  - in relazione alla conclusione del contratto il RUP dichiara che non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaforte Mondovì, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014, ed ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 41 della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 6-bis della Legge 06/08/1990, n. 241;
  - il pagamento del servizio tecnico avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
  - ai sensi dell'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì.

- 6. Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è l'Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell'Area tecnica.
- 7. Di disporre** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: